SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

323° SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 GIUGNO 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ, indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD Trasmissione di documenti	g. 5	Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 1201: Presidente	5
CONGEDI E MISSIONI	3	Bonazzi (PCI)	5
CORTE COSTITUZIONALE Trasmissione di sentenze	5	«Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione istitutiva del- l'Organizzazione europea per i satelliti di telecomunicazione (EUTELSAT), adottato a	
CORTE DEI CONTI	1	Parigi il 15 dicembre 1983» (1221) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	5	CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	?6 ?6
DISEGNI DI LEGGE	}		
Annunzio di presentazione	3	Discussione e approvazione: «Approvazione, ai sensi del secondo comma	
Assegnazione	3	dell'articolo 123 della Costituzione, di modi- fiche agli articoli 8, quarto comma, e 36	
Nuova assegnazione Presentazione di relazioni	4	dello Statuto della regione Toscana» (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	GASPARI, ministro senza portafoglio per la fun-	6
Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1221:			67
Presidente	6	TARAMELLI (PCI)	7

Annunzio di risposte scritte.....

scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

323ª SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 18 GIUGNO 1985 Seguito della discussione: INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO «Revisione della legislazione valutaria» Presidente..... Pag. 6 (316) (Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento): CAPRIA, ministro del commercio con l'estero Pag. 22 ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI * GALLO (DC), relatore 14 MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985 29 RUFFINO (DC) Russo (Sin. Ind.) 12 PARLAMENTO EUROPEO **GOVERNO** Trasmissione di documenti 5 Trasmissione di documenti 4 INTERROGAZIONI Annunzio 26 N. B. - L'asterisco indica che il testo del di-

29

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 GIUGNO 1985

Il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta il seguente:

Ufficio di Presidenza.

«L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

2) L'articolo 36 dello Statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la Giunta.

«La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici».

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista a queste modifiche dello Statuto della regione Toscana. Si tratta di due modifiche che meglio consentono di organizzare i lavori dell'assemblea e della giunta e che riteniamo, quindi, rientrino nella loro autonomia gestionale. Quindi il nostro voto è favorevole.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Anche la Democrazia cristiana esprime voto favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,25).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Revisione della legislazione valutaria» (316) (Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 316. Ricordo che nella seduta del 14 giugno si era iniziata la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel programma dell'attuale Governo era stata espressamente prevista la revisione della legislazione valutaria con la proposta di un regime di crescente liberalizzazione di nuovi aumenti di

18 GIUGNO 1985

capitale anche attraverso una normativa che riducesse gli eccessi di discrezionalità amministrativa nella materia valutaria. Il Governo si era fatto carico del dibattito politico-culturale che sulla legge penale valutaria si era sviluppato e nel quale la legge penale valutaria è, senza ombra di dubbio, la grande imputata.

I tempi, quindi, sono ormai maturi per giungere con rapidità a tale revisione, anche se, per la verità, non posso non sottolineare il fatto che il disegno di legge del Governo era stato comunicato alla Presidenza del Senato il 17 novembre 1983 e solo ora, ad oltre un anno e mezzo dalla sua presentazione, conclude, o meglio mi auguro che concluda, il suo lungo e travagliato iter. Già il Governatore della Banca d'Italia, nell'audizione alla Commissione finanze e tesoro, aveva sottolineato in modo incisivo la necessità di una revisione valutaria ponendo in rilievo come l'Italia, essendo precipitata, all'inizio del 1976, in una crisi acuta, dovette far fronte ad alcuni gravi provvedimenti in un periodo di emergenza. Ricordo la portata è il significato di tali restrittivi provvedimenti: la chiusura del mercato dei cambi che si protrasse per oltre un mese, la forte restrizione monetaria, il deprezzamento del cambio della lira di circa il 16 per cento, severe misure fiscali, il deposito previo ed altre.

Lo stesso anno venne approvata la legge n. 159 che reintrodusse, per la prima volta, dopo il 1938, la rilevanza penale di alcune infrazioni valutarie.

Oggi, comunque, la situazione è sostanzialmente mutata. Dopo i disavanzi delle partite correnti di 8.300 miliardi nel 1980, di 9.200 miliardi nel 1981, di 7.400 miliardi nel 1982, la bilancia dei pagamenti del 1983 ha registrato un netto miglioramento, con un saldo positivo anche nei movimenti di capitale: ne è derivato un avanzo globale della bilancia dei pagamenti di 3.800 miliardi di lire. E correttamente il Governatore della Banca d'Italia ha inteso mettere in evidenza il carattere di emergenza che l'Istituto di emissione ha sempre attribuito agli interventi amministrativi che hanno caratterizzato la politica monetaria e quella valutaria. Mai si

è inteso porre in discussione l'adesione alle scelte di fondo operate dal nostro paese in tema di libertà degli scambi e di integrazione economica. Soprattutto nell'ambito europeo questo obiettivo deve essere perseguito, con riferimento non solo agli scambi correnti, ma anche alle relazioni finanziarie.

Le iniziative prese dal nostro paese per la affermazione dell'ECU come moneta europea sono coerenti con questa finalità. Apprezzabili risultati sono già stati conseguiti nel settore finanziario internazionale nel quale l'ECU è, come il dollaro, fra le principali monete di denominazione dei prestiti bancari e obbligazionari.

Anche se con maggiore lentezza, l'uso dell'ECU si sta diffondendo nei regolamenti commerciali, e concludeva il Governatore della Banca d'Italia dicendo che «è convinzione della Banca che la libertà nei rapporti economici interni ed internazionali svolga un ruolo positivo, evitando le distorsioni che si accompagnano a forme di protezione».

Su queste linee si muove il disegno di legge al nostro esame, che potrà subire anche alcuni correttivi, ma la cui impalcatura e struttura generale devono rimanere inalterate, così come è esposto un modo pregevole nella relazione del collega professor Marcello Gallo.

Intanto è stato positivo ribaltare il principio attualmente vigente per cui tutto è vietato eccetto quello che è espressamente autorizzato: il disegno di legge si muove giustamente nell'ottica di ritenere lecito tutto ciò che non sia espressamente vietato, ma sarebbe erroneo ritenere che il disegno di legge si esaurisca solo nel ribaltamento di tale principio e, soprattutto, sarebbe assurdo se esso si fermasse soltanto ad una petizione di principio, degna forse di uno slogan, ma non sempre coperta dai necessari contenuti. Esso intende limitare i poteri e gli accessi della discrezionalità amministrativa in materia valutaria impegnando il Governo a seguire criteri ed obiettivi ben individuati e specifici, evitando quello che il ministro Capria ha chiamato: «il rescritto del 'Principe'» e che Massimo Severo Giannini ha definito, riprendendo lo stesso concetto, «il rescritto del 'Vicerè'».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 GIUGNO 1985

Non vi è dubbio che le modifiche che il Governo ha proposto e che il Parlamento si appresta a votare dopo un'ampia discussione ed elaborazione si pongano, per l'economia italiana, nell'ambito delle sfide alle quali e in modo particolare le imprese italiane si è chiamati a dare una risposta adeguata: la sfida della rivoluzione tecnologica e la sfida della internazionalizzazione. La sfida della internazionalizzazione degli anni '80 e '90 presenta caratteristiche certamente diverse da quella degli anni '50 e '60. Oggi. infatti, è necessaria e indispensabile, per la vita delle imprese, una omogeneità di comportamento e di prassi del sistema socio-economico di un paese per adeguarlo alle prassi e alla realtà internazionale.

In altri termini, oggi una regolamentazione valutaria carica di ipoteche autarchiche e di pastoie burocratiche impaccerebbe oltre misura la gestione dell'impresa che ne verrebbe a soffrire anche sul piano della competività allo stesso livello nazionale.

Le condizioni economiche e valutarie sono oggi certo completamente cambiate e sostanzialmente diverse da quelle del 1976; la fuga dei capitali si è arrestata ed anzi oggi le condizioni del nostro paese ci fanno ritenere che i capitali di italiani all'estero si potrebbero far rientrare per nuovi investimenti. Mi pare opportuno, sotto questo profilo - e affido questo punto all'attenzione e alla riflessione dell'Aula - esaminare la possibilità di un effettivo rientro dei capitali dall'estero senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Ritengo infatti che la circostanza dell'approvazione della legge al nostro esame sia, per certi aspetti, irripetibile e che quindi vada perseguito l'obiettivo di favorire il rientro dei capitali dall'estero sotto qualsiasi forma essi si siano costituiti. Intendo offrire alla riflessione dei colleghi l'opportunità di un tale intervento che se, da un lato, per le murate condizioni economiche, può essere preso in esame, dall'altro consentirà maggiori investimenti per il nostro paese e possibilità di occupazione di manodopera.

Certo la strada da percorrere dovrà prevedere espressamente una imposta che qualificherei come una imposta patrimoniale sono personalmente contrario alle imposte patrimoniali, ma in questo caso e in questo settore specifico mi sembra necessario e indispensabile istituirla — a carico di chi, in violazione della norma, ha inteso costituire disponibilità all'estero. Ma il nostro obiettivo, al di là dell'affermazione di valori e di disvalori, deve essere volto a prendere atto di una realtà e a offrire condizioni legislative per questa mutata realtà.

L'intervento nella normativa valutaria ha quindi una importanza rilevante per il nostro paese. Infatti il grado di internazionalizzazione della nostra economia è molto elevato; non per nulla siamo tra le sette nazioni più industrializzate del mondo. Peraltro da noi vigono ancora restrizioni e vincoli ormai intollerabili non solo per le imprese, ma anche per il cittadino. Se si pensa che l'insieme delle operazioni che comportano cambiamenti di valuta entrata e in uscita nella bilancia dei pagamenti e nel movimento dei capitali è pari, grosso modo, all'80 per cento del prodotto interno lordo, si comprende lo spessore che acquista l'intervento sulla legislazione valutaria per liberare, non dico per disciplinare, il volume complessivo delle transazioni costituite da decine e decine di milioni di operazioni che ricadono appunto nella norma valutaria.

Quindi la modifica della normativa vigente, prima ancora di costituire un problema rilevante sotto il profilo economico, acquista uno spessore e un significato civile notevole. Nella Comunità economica europea il cittadino italiano non deve rimanere un cittadino di serie B, libero com'è di comprare qualunque prodotto di origine comunitaria, ma non libero di viaggiare e di investire sul mercato comunitario. Vi è un pregiudiziale sospetto politico nei confronti di chiunque sia costretto a maneggiare monete estere, il tutto aggravato dalla perdurante svalutazione della lira rispetto alle altre monete.

Onorevoli colleghi, nel disegno di legge al nostro esame viene affermato il criterio, coerente con il dettato costituzionale comunitario, della piena libertà delle operazioni economiche e finanziarie con l'estero, salve le eccezioni e le limitazioni da introdurre con decreto ministeriale. Il principio è sancito ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 GIUGNO 1985

dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e giustamente, anche ad avviso del Gruppo della Democrazia cristiana, è stato collocato all'inizio del testo proposto dalla Commissione.

Ritengo opportuno richiamare espressamente i criteri e gli indirizzi ai quali il Governo deve uniformarsi. Il primo è quello della libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreto dell'autorità ministeriale e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria, ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alla libertà di circolazione, soggiorno, cura, lavoro e cultura.

Si affermano in queste norme alcuni principi di fondo. In primo luogo, la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero costituisce il criterio fondamentale ed essenziale. In secondo luogo, vi potranno - è vero — essere eccezioni e limitazioni, ma esse dovranno essere unicamente finalizzate a perseguire obiettivi di politica economica ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Tali limitazioni ed eccezioni sottostanno, peraltro, ad ulteriore restrizione, poichè una dovranno rispettare gli accordi internazionali ed i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alla libertà di circolazione, soggiorno, cura, lavoro e cultura.

Si modifica sostanzialmente, quindi, il criterio attualmente vigente che lascia in pratica l'autorità stessa arbitra di determinare e il tipo di vincolo e le finalità da perseguire. Mi sembra di poter dire che le norme al nostro esame individuano, o almeno tentano di individuare e specificare, le caratteristiche ed i limiti in cui si sviluppa l'intervento repressivo, e ciò per superare gli eventuali contrasti con la Carta costituzionale che, all'articolo 25, prevede espressamente che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

La Commissione ha operato attraverso un'elaborazione profonda, anche travagliata, ma molto attenta — e desidero rinnovare il ringraziamento al nostro relatore, senatore Gallo, per l'attenzione che ha dedicato a questo problema — ed ha proposto un testo che dovrebbe essere in linea con i criteri ed i principi fissati in alcune decisioni della Corte costituzionale. Peraltro, il senatore Ricci, attraverso un'ampia disamina del problema, ha sollevato dubbi ed eccezioni di costituzionalità delle norme e del testo al nostro esame. Credo che il lavoro svolto con impegno e profondità dalla Commissione ci consenta di superare i rischi che ancora nella seduta di venerdì il collega Ricci poneva alla nostra attenzione. Ciò, peraltro, non ci esime dal dovere di una ulteriore, attenta riflessione sulle argomentaioni di rilievo che il collega Ricci ha esposto.

Non va dimenticato che, proprio di recente, una decisione della Corte europea di Strasburgo ha sottolineato quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini che non potranno essere in alcun modo concussi da legislazioni statali particolari. Nella legge delegata è altresì prevista la revisione della normativa per perseguire la finalità di una semplificazione e di uno snellimento della procedura al fine di facilitare la partecipazione anche della produzione italiana al commercio internazionale.

È da sottolineare, infine, che le norme delegate vanno sottoposte al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica le quali devono esprimere il parere entro 60 giorni, in base alla modifica intervenuta al disegno di legge del Governo, che prevedeva invece la costituzione di una Commissione bicamerale.

Debbo altresì manifestare la mia adesione verso la progressiva marginalizzazione della tutela penale in materia valutaria. Il limite di penalizzazione degli illeciti viene portato ad un livello tale non soltanto da abolire il cosiddetto reato turistico, ma da adeguare anche la gravità della pena detentiva all'effettiva gravità del reato, anche se debbo confessare, onorevoli colleghi, la mia personale propensione a che vengano abolite certe figure criminose, almeno nell'ambito dei paesi europei, attraverso una totale liberaliz-

323ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 GIUGNO 1985

zazione dei rapporti economici e finanziari, quanto meno — ripeto — con i paesi dell'Europa.

Il sistema previsto nel disegno di legge introduce una definizione, in via breve, degli illeciti amministrativo-valutari che appare, a mio avviso, spedita e rapida: l'estinzione degli illeciti viene infatti subordinata, oltre che ad adempimenti di carattere restitutorio, al pagamento di una somma proporzionata a priori e graduata al valore degli illeciti. È un meccanismo di tipo oblatorio che funge, di fatto, da condono valutario relativamente ad illeciti in atto costituenti reati, ma interessati dalla prevista depenalizzazione. La Commissione, infatti, ha condiviso il parere espresso all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro di riconsiderare la curva dell'aliquota prevista dall'articolo 9 del disegno di legge del Governo, ora articolo 10, per le sanzioni pecuniarie, nel senso di ridurre l'incidenza per le infrazioni il cui importo sia lieve.

Onorevoli colleghi, svolgerò un'ultima considerazione, dopo di che mi avvierò rapidamente alla conclusione.

Non vi è dubbio che una delle finalità più importanti del disegno di legge oggi al nostro esame sia quella che riserva la sanzione penale a quei fatti che realmente rappresentano, per il loro valore intrinseco, un potenziale pericolo per l'economia nazionale. D'altra parte, l'esperienza ci insegna che, accanto a pochi casi di illeciti valutari di valore rilevantissimo, si pongono ipotesi delittuose che nella stragrande maggioranza dei casi si riferiscono a valori inferiori a 15-20 milioni di lire. Ciò determina - come sostiene correttamente la relazione al disegno di legge governativo n. 316 - l'effetto di congestionare gli uffici giudiziari e di mettere in moto una sanzione penale per fatti ed episodi sovente dovuti ad una scarsa conoscenza delle norme valutarie e in cui, comunque, il grado di riprovevolezza è assai contenuto. È quindi molto meglio seguire la strada del sistema delle sanzioni amministrative e questa è, infatti, la strada che si segue con tale provvedimento ed è una strada senz'altro degna di essere considerata in modo positivo. Inoltre, è consona alla linea seguita giustamente dalla Commissione, la quale ha stabilito che «chiunque, con una o più azioni realizzate in unità di contesto ed in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale... è punito con la pena della reclusione... e della multa... qualora il valore medesimo superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire».

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questa norma che mi sembra diluisca eccessivamente nel tempo la possibilità dell'intervento penale. Infatti, mi pare che il diluire nel tempo - in un arco temporale di tre anni — lo spartiacque tra la sanzione amministrativa e la norma penale sia in qualche modo un far rientrare dalla finestra quello che tutti insieme volevamo cacciare dalla porta. Offro alla riflessione dei colleghi l'opportunità di ridurre l'arco temporale delle infrazioni ad un anno, poichè, diversamente, l'ipotesi che era stata opportunamente proposta, quella cioè di sanzionare penalmente soltanto le esportazioni di valuta superiore a 100 milioni di lire, perderebbe il suo significato, sarebbe contraddittoria con le finalità che vogliamo conseguire e rappresenterebbe un diluire - lo ripeto - in un arco temporale di tre anni tale provvedimento.

In definitiva, dobbiamo avere anche consapevolezza che con la norma così come proposta dalla Commissione la sanzione penale, di fatto, verrebbe applicata nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo e per qualsiasi ragione, dovessero esportare, nell'arco di un anno, una valuta di poco superiore ai 30 milionì di lire.

Onorevoli senatori, vorrei che nascesse nella coscienza dei cittadini una maggiore consapevolezza, quella cioè di elevare l'orizzonte in cui si opera e si agisce, di essere cittadini dell'Europa — e l'approvazione di questo disegno di legge ci consente questa possibilità — eliminando dazi, limitazioni, rescritti del principe o del vicerè che ricordano tempi bui del nostro paese e che male si adeguano allo sviluppo della nostra economia e alla dinamica dei movimenti di persone, di mezzi e di capitali in atto.

323° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 Grugno 1985

Gli esempi dei paesi europei più evoluti, di cui vi è traccia significativa nella relazione del disegno di legge di iniziativa del Governo, dovrebbero costituire una linea e un indirizzo da perseguire con determinazione, anche da parte nostra.

La liberalizzazione degli scambi di merci e dei movimenti di capitali, che ha coinciso con la fase in cui l'economia italiana segnò elevati tassi di sviluppo con moderata inflazione e cospicui risultati sulla bilancia dei pagamenti, è un obiettivo da perseguire con coraggio. Mi pare quindi che sia necessario, dopo la non felice esperienza del 1976 — che auspico possa essere definitivamente superata — riprendere la strada della liberalizzazione con decisione e con coraggio. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, una riforma che conferisse un corpo organico ed il segno della modernità alla legislazione valutaria è stata invocata sia dagli operatori che dagli studiosi, perchè difficoltà pratiche, nodi teorici irrisolti e riflessi nella applicazione giudiziaria, mutevoli esigenze di mercato inceppano il rendimento del sistema in funzione. Le critiche, soprattutto, si sono indirizzate contro quella che è stata individuata come la causa principale degli inconvenienti, e cioè contro la concezione politica che fa da perno all'assetto legislativo vigente.

L'obbligo della autorizzazione preventiva, esteso a tutte le operazioni valutarie, conseguenza del divieto generalizzato di esportare mezzi di pagamento, viene additato a sintomo di accentramento esasperato e quindi metodo poco idoneo a conciliarsi con una tendenza evolutiva nei rapporti commerciali con l'estero.

Un sistema rigido non stimola gli investimenti in quanto poco recettivo delle esigenze variabili ed incalzanti del commercio estero, cosicchè esso finisce con l'influenzare negativamente le potenzialità di una struttura produttiva vitale. Si aggiunga, poi, che la dilatazione dei controlli comporta un apparato repressivo pesante e non per questo incisivo; di certo proclive ad indurre un clima di sospetto, ma poco adatto a svolgere un ruolo efficace sulla scena mobilissima dell'attività di scambio estero.

Del resto, a valutare la resa pratica dell'impostazione restrittiva e repressiva attuale, basti ricordare come essa non sia riuscita ad ostacolare le avventure economiche di un Sindona, le tangenti ENI in campo petrolifero o l'espatrio costante dei capitali prodotti dall'industria del crimine.

Deriva da tali sintetici accenni che per favorire la massima integrazione della nostra economia nel mercato internazionale, una legislazione innovatrice avrebbe dovuto accogliere un accentuato affrancamento degli scambi da pastoie vincolistiche, proprio perchè i traffici valutari male sopportano i fattori inerziali, specialmente allorchè questi finiscono con il divenire sostitutivi delle politiche economiche incentivatrici.

Il testo elaborato dalla Commissione non si mostra privo di aperture e di miglioramenti, se ci soffermiamo su taluni spunti offerti da una scorsa agli articoli che lo compongono.

L'elevazione del limite oltre il quale l'illecito rimane soggetto a pena accentua il ruolo affidato alla sanzione amministrativa e riduce la dilatazione del controllo penale voluta, per ragioni contingenti, dalla legge del 1976.

L'abolizione del reato di estero-vestizione (alquanto atipicamente era stato introdotto nella normativa vigente) ha contribuito a restringere l'orbita della repressione; il radicale capovolgimento del «tutto vietato» nel suo esatto contrario ha comportato, almeno in astratto, una scelta fondamentale lungo la quale — c'è da augurarsi — si orienteranno quelle riservate alla pubblica amministrazione, anche se questa inversione di principio — come dirò — non contrasta, di per sè sola, la tendenza al dirigismo e, quindi, a fare dello strumento penale il supporto della normativa valutaria.

In sostanza si sono introdotti apprezzabili progressi, ma non ci si è sottratti al condizionamento vincolistico. Nello stesso momento